

Prot. **23649**/SVSA

li, 01.03.2024

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Sanità Animale

Sede di Vicenza – Via Camisano n° 69 – 36100 Vicenza (VI)

Direttore: Dott. Enrico La Greca

Oggetto: **trasmissione dispositivo dirigenziale di
istituzione di zona di sorveglianza a seguito di
focolaio di malattia di Newcastle ceppo piccione
(PPMV-1)**

Spett.li
REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Isola Vic.na
pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Castelvetro
pec: castelvetro.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Brogliano
pec: prot.demografici.comune.brogliano.vi@pecveneto.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Trissino
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Montebelluna
pec: montebelluna.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Sovizzo
pec: sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Montebelluna
pec: protocollo.comune.montebelluna.vi@pecveneto.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Vicenza
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Caldoggno
pec: caldoggno.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Montebelluna
pec: urp.comune.montebelluna.vi@pecveneto.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Cornedo Vicentino
pec: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Creazzo
pec: creazzo.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Costabissara
pec: costabissara.vi@cert.ip-veneto.net

Al Sig. Sindaco del Comune di Dueville
pec: dueville.vi@cert.ip-veneto.net

e p.c. Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
pec: dgsa@postacert.sanita.it

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCS4
Centro di Referenza Nazionale per I.A. e Malattia di Newcastle
pec: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Az. Aulss della Regione Veneto
[loro indirizzi pec](#)

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
AI DIRETTORE S.I.A.P.Z.
AL DIRETTORE S.I.A.O.A.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTA la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 29.02.2024, con la quale viene comunicata una positività per virus della malattia di Newcastle ceppo piccione (PPMV-1) in pool di organi e in un tampone tracheale di colombo domestico proveniente dall'allevamento di proprietà del sig. Giuseppe Nicolazzo nel comune di Isola Vicentina, fraz. Castelnovo, codice aziendale non disponibile.

VISTO il provvedimento prot. n. **0023647/2024 del 01.03.2024** dell'Aulss 8 Berica con il quale viene disposta la conferma di un focolaio di malattia di Newcastle ceppo piccione (PPMV-1) in Comune di Isola Vicentina e conseguente sequestro abbattimento e distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento familiare rurale risultato infetto avente una consistenza inferiore a 50 capi di volatili;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della malattia di Newcastle ceppo piccione (PPMV-1) nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale, il CREV e il CRN in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di malattia di Newcastle, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 136 del 5 agosto 2022, l'autorità competente per la concessione delle deroghe di cui al citato art. 23 del Regolamento UE 2020/687 è la Regione Veneto;

PRESO ATTO che a seguito della riunione dell'Unità di Crisi Regionale del 01.03.2024 la Regione del Veneto, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, ha ritenuto di applicare la succitata deroga prevista dall'art. 23 del Regolamento UE 2020/687 relativamente alle misure restrittive da applicarsi a seguito dell'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle ceppo piccione (PPMV-1) in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili come nel caso di specie;

ACQUISTA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n°27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS 8 Berica prot. 118232 del 17.11.2022;

DISPONE L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un raggio di **3 Km** dall'allevamento sede di focolaio, senza codice aziendale – **coordinate lat. 45.61143 lon. 11.45869**. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento sede di focolaio, senza codice aziendale – **coordinate lat. 45.61143 lon. 11.45869**. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE

(ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA)

Nella zona di sorveglianza di competenza dell'Azienda AULSS 8 Berica di cui all'**Allegato** al presente provvedimento si applicano le seguenti misure

1. Censimento allevamenti avicoli;
2. Sorveglianza rafforzata negli allevamenti di colombi, comprensiva di verifica del piano di vaccinazione negli allevamenti di colombi con eventuale obbligo di vaccinazione

Inoltre negli allevamenti delle zone di restrizione gli operatori assicurano che:

- A. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
 - B. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
 - C. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
 - D. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della malattia di Newcastle;
 - E. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti
- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Az.ULSS 8 Berica e dei comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del DLgs 136/2022 alla Regione Veneto U.O. Veterinaria e Sicurezza alimentare e al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS 7 Pedemontana interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

Il Direttore SVSA*
Dott. Enrico La Greca

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993